

In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma dell'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.

IL CANCELLIERE



33430-20

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1081/2020

FRANCESCO MARIA CIAMPI

CC - 05/11/2020

EMANUELE DI SALVO

R.G.N. 32005/2019

UGO BELLINI

FRANCESCA PICARDI

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 12/07/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;  
lette le conclusioni del PG.

## RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) , a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha impugnato l'ordinanza della Corte di Appello di Palermo, con cui è stata rigettata la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione patita, in regime di arresti domiciliari, con autorizzazione al lavoro esterno, per circa 8 mesi (dal 17 agosto 2016 al 14 aprile 2017)

2. Il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare personale per i reati di cui agli artt. 612-bis, commi 1 e 2, 61 n. 5, 582 e 585 cod.pen., è stato in primo grado assolto dall'accusa di stalking e condannato per il solo reato di lesioni personali. All'esito del giudizio di appello è stato assolto perché il fatto non costituisce reato, per mancanza di dolo, anche dall'accusa di lesioni.

3. La Corte di Appello ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, ritenendo che la condotta del ricorrente, caratterizzata da colpa grave, abbia concorso a dare causa alla detenzione. Il giudice della riparazione si è in primo luogo soffermato sui gravissimi precedenti penali dell'istante (tentato omicidio, rapina, porto abusivo di armi), rilevando che "il suo pregresso stile di vita ...ha indubbiamente contribuito ad ammantare di piena credibilità *ab initio* il sofferto racconto della parte offesa". Ha, inoltre, aggiunto che, nonostante l'assoluzione per il reato di lesioni, il giudice di merito ha puntualizzato che, come ammesso dallo stesso (omissis) , "un fatto di gratuita aggressione a carico della (omissis) , in casa di quest'ultima, quella sera comunque vi fu".

4. Il ricorrente, con l'odierna impugnazione, ha denunciato 1) il vizio di motivazione in relazione agli artt. 314, primo comma, e 284 cod.proc.pen., tenuto conto dell'erroneo riferimento, nel provvedimento impugnato, al reato di lesioni, essendo stata applicata la misura cautelare per il solo reato di stalking; della mancata valorizzazione della trasmissione, da parte del giudice di primo grado, degli atti al P.M. nei confronti della persona offesa, a conferma della sua esclusa attendibilità (anche in considerazione delle medesime false accuse rivolte ai precedenti compagni) e della conseguente negazione di qualsivoglia condotta colpevole di (omissis) ; dell'imprecisa descrizione dell'episodio ammesso dallo stesso istante (che non è avvenuto in data 23 giugno 2014 a casa della persona offesa, ma piuttosto in data 23 giugno 2016 per strada ed è consistito non in un'aggressione, ma in una involontaria colluttazione, dovuta al tentativo di (omissis) di sottrarre il cellulare alla (omissis) (omissis)), che è stato completamente travisato nel giudizio di riparazione; 2) l'ulteriore vizio motivazionale, in considerazione dell'omessa individuazione del proprio contributo causale, tramite i propri precedenti penali e l'involontaria colluttazione menzionata, all'adozione della misura cautelare, anche alla luce dei puntuali chiarimenti resi in sede di interrogatorio di garanzia e delle sommarie informazioni acquisite nel corso delle indagini; 3) il vizio di

motivazione in ordine alla mancata compensazione delle spese, stante la mancata partecipazione alle udienze dell'Avvocatura dello Stato.

5. La Procura Generale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato, mentre l'Amministrazione resistente ha chiesto rigettarsi il ricorso.

### **RITENUTO IN DIRITTO**

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 cc. - dep. 15/10/2002, Rv. 222263 - 01 ). Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 Cc. , dep. 23/01/2017, Rv. 268952). Per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare, deve essere valutato il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016 Cc., Rv. 268238). In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 Cc., Rv. 270039).

3. Nel caso di specie, il giudice della riparazione, nel provvedimento impugnato, si è soffermato esclusivamente sui precedenti penali del ricorrente e sulla sua condotta in occasione dell'episodio oggetto delle contestate lesioni, evidenziando come tali elementi

abbiano "indubbiamente contribuito ad ammantare di piena credibilità *ab initio* il sofferto racconto della persona offesa", senza individuare, tuttavia, alla luce dell'analisi precisa delle sentenze di merito, una specifica condotta gravemente colposa di (omissis) eziologicamente rilevante in ordine alla complessiva contestazione che ha determinato l'adozione ed il mantenimento della misura cautelare.

Invero, il giudice della riparazione ha fatto prioritariamente riferimento ai precedenti penali dell'imputato, improntati alla violenza contro la persona (tentata rapina, porto abusivo di armi), che, sebbene valorizzati dal G.i.p. nella valutazione del quadro indiziario disponibile ai fini della emissione della misura cautelare, non possono assurgere nel presente giudizio, in modo del tutto generico ed astratto, in assenza di un preciso collegamento con le contestazioni oggetto del procedimento cautelare, a condotta gravemente colposa del ricorrente idonea a giustificare il rigetto del richiesto indennizzo. Tali precedenti possono rilevare soltanto laddove si traducano in condotte che presentino una specifica connessione con le contestazioni poste a fondamento della misura cautelare, o, in alternativa, quali elementi di valutazione della diversa condotta gravemente colposa del ricorrente, esattamente individuata dal giudice della riparazione, che abbia avuto rilevanza causale in ordine all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare.

Per quanto concerne, inoltre, la condotta tenuta da (omissis) in data 23 giugno 2016, nel provvedimento impugnato si legge che il giudice di secondo grado, pur essendo pervenuto all'assoluzione in ordine all'accusa di lesioni personali, perché il fatto non costituisce reato, "ha dovuto ammettere che, secondo le stesse confessioni di (omissis), un fatto di gratuita aggressione a carico della (omissis), ...vi fu", senza, tuttavia, procedere ad una descrizione puntuale del comportamento accertato nel giudizio di merito (nella parte finale di p. 4 del provvedimento si legge che in quell'episodio "(omissis) dovette assumere una condotta assai aggressiva e violenta nei confronti della propria ex fidanzata", prescindendo, però, da un puntuale riferimento al contenuto della sentenza di appello). La motivazione sul punto risulta, pertanto, lacunosa in quanto non emergono, in modo chiaro, né la rilevanza di tale episodio in sede cautelare, rispetto ad una contestazione ben più ampia, né l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del ricorrente.

Peraltro, deve sottolinearsi che nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione sono utilizzabili, per dimostrare la sussistenza del dolo o della colpa dell'istante ostativi alla riparazione, le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali, anche nel caso in cui la stessa si sia successivamente sottratta all'esame dibattimentale, con conseguente inutilizzabilità ai sensi dell'art. 526, comma 2, cod. proc. pen., dovendo la condotta dell'indagato essere vagliata, ai fini della riparazione, tenendo conto degli elementi legittimamente considerati dal giudice della cautela (Sez. 4, n. 40281 del 23/05/2019 cc. - dep. 02/10/2019, Rv. 278284 - 01). Tuttavia, nel caso diverso in cui il

giudice di merito abbia escusso in dibattimento la persona offesa, ma abbia escluso la veridicità delle sue accuse e, dunque, abbia negato le condotte attribuite all'imputato (o la loro rilevanza penale), l'indagine del giudice della riparazione non può prescindere da tale accertamento.

Il provvedimento impugnato deve, dunque, essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Palermo affinché verifichi se, tenuto conto degli accertamenti dei giudici di merito, sussista una condotta gravemente colposa dell'istante non semplicemente idonea a costituire un elemento di riscontro - in sede cautelare - delle dichiarazioni della persona offesa, ma piuttosto ad assumere rilievo causale rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare, alla luce delle complessive contestazioni che l'hanno giustificata.

4. In conclusione, il presente provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.



Così deciso in Roma il 5 novembre 2020.

Il Consigliere estensore

Francesca Picardi

Il Presidente

Fausto Izzo



DEPOSITATO IN CANTIERE  
oggi, **27 NOV 2020**

IL DIRETTORE  
**Giuseppe Capata**

